

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA SULL'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFO POINT A SOCIETA' IN HOUSE D'ALARCON FOREVER S.R.L.**

Premesso che la Società D'Alarcon Forever è stata costituita il 04/05/2020 ed è una Società partecipata totalmente dal Comune di Porto Azzurro.

La Società fu costituita nella forma dell'in-house providing ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società partecipate pubbliche) e pertanto al tempo della costituzione fu dotata dei seguenti requisiti:

1. controllo analogo, ovvero la situazione in cui l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;
2. attività prevalente, ovvero la situazione in cui oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite potrà inoltre essere consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
3. capitale interamente pubblico, ovvero la situazione in cui la totalità del capitale sociale è detenuto da Enti pubblici con divieto di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società controllata.

La Società, a totale partecipazione pubblica, è guidata da un Amministratore Unico, nominato dal Sindaco, attualmente nella persona del Sig. Marco Galletti.

Le attività oggetto di affidamento sono servizi di interesse generale, in quanto “forniti dietro retribuzione, che assolvono missioni d'interesse generale e sono quindi assoggettati dagli Stati membri a specifici obblighi di servizio pubblico” (cfr. Commissione Europea). I servizi risultano altresì inquadrabili entro la definizione fornita dal combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. h) e i), del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016) che definisce:

- «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
- «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

Dal punto di vista gestionale l'affidamento in-house dei servizi pubblici consente astrattamente all'Ente di esercitare un controllo analogo particolarmente penetrante, nonché di definire una politica tariffaria idonea a garantire la massima accessibilità ai servizi, oltre che consentire il raggiungimento di standard qualitativi e di efficacia il più possibile elevati per i cittadini e per gli altri utenti.

La presente relazione è finalizzata a ottemperare a quanto previsto dall'art. 14, co. 2-3, del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” – secondo cui “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella

valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni". La presente relazione è stata redatta in ottemperanza ai dettami dell'Art. 7 del D.lgs. 36/2023 (Principio di auto-organizzazione amministrativa).

Tra i nuovi servizi richiesti dal Comune alla propria società partecipata in-house providing è stato previsto il "Servizio Info-point a vantaggio dei visitatori ed ospiti del Comune".

La società, in ottemperanza alle direttive del Comune di Porto Azzurro, dovrebbe pertanto provvedere alle attività connesse relative all'erogazione di informazioni turistiche (arte, cultura, eventi e ricettività cittadina), ritenute indispensabili in un paese connotato da una forte vocazione turistica. Pertanto è intenzione dell'Amministrazione affidare a D'Alarcon Forever srl il servizio di gestione Infopoint, a vantaggio dei visitatori e degli ospiti del Comune di Porto azzurro, quale punto aperto al pubblico dedicati all'erogazione di informazioni turistiche (arte, cultura, eventi e ricettività cittadina) ed eventualmente sui servizi di mobilità. Ai predetti fini, il Comune di Porto Azzurro ha ritenuto opportuno instaurare il processo di affidamento della gestione del servizio in questione mediante l'adozione del modello organizzativo dell'*in house providing*, al fine di vagliarne il rispetto di tutti i presupposti previsti dall'ordinamento. Le valutazioni di opportunità e di economicità del nuovo modello di gestione sono state formalizzate dal Comune e si sono basate anche su uno studio di sostenibilità economico-finanziaria (business plan) commissionato ad un consulente esterno, che ha portato alla luce i vantaggi della instauranda gestione in house. Sulla base di quanto sopra, approfonditamente valutata l'ipotesi di affidamento *in house* alla D'Alarcon Forever srl, con la presente relazione si intende dunque dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni tecnico-economiche posti a fondamento della decisione del Comune di affidare, secondo la formula dell'*in house providing*, alla predetta Società di cui il Comune è unico socio fondatore, la gestione del servizio in oggetto, per anni 1 (uno), decorrenti dalla data della firma.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Porto Azzurro ha svolto dettagliata istruttoria per verificare i seguenti presupposti per l'affidamento a D'Alarcon Forever srl del servizio di Infopoint per il prossimo anno.

Lo studio è stato articolato su quattro elementi:

1. La fattispecie normativa adottabile a supporto dell'affidamento in house;
2. La presenza dei presupposti di legittimità richiesti dalla normativa per gli affidamenti in house;
3. L'analisi del contesto economico tecnico e sociale nel quale opera la società oggetto dell'affidamento in house;
4. La verifica della congruità economica dei costi di tale affidamento, risultato di un "confronto con il mercato".

#### 1. NORMATIVA ADOTTABILE A SUPPORTO DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE.

La materia dei servizi pubblici locali ha subito una rilevante revisione a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (in Gazz. Uff. 30 dicembre 2022, n. 304), recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*".

L'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 201/2022 espressamente prevede che gli enti locali, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'art. 15 del d.lgs. n. 201/2022, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17 del d.lgs. n. 201/2022;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000.

È quindi nell'ambito di tale ventaglio di ipotesi attualmente ammesse dall'ordinamento che il Comune di Porto Azzurro è tenuto a individuare quella maggiormente confacente alle necessità e alle esigenze dell'ente locale e della collettività residente nel territorio comunale.

Ciò detto, si ritiene che rispetto alle alternative organizzative per la gestione del servizio in questione sopra delineate, la soluzione che meglio si presta ad essere adottata nel contesto fattuale e normativo di riferimento è rappresentata dall'affidamento *in house* alla D'Alarcon Forever srl e ciò per le motivazioni descritte nella presente relazione.

Tanto premesso, è di seguito sinteticamente individuato il contesto normativo nella cui osservanza la presente relazione è redatta.

L'art. 14 (*"Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale"*) del d.lgs. n. 201/2022, richiamato nell'introduzione, come detto, prescrive agli enti locali interessati alla gestione di un servizio pubblico locale di far sì che l'affidamento del predetto servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione che dia conto della valutazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, tenendo conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati, oltreché i dati e le informazioni che emergono dalle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali. Nella medesima relazione sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

L'art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 specifica che *"Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016"*.

L'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che *"1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*

*2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento*



della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

A tale ultimo proposito, occorre evidenziare come il diritto europeo dei contratti pubblici sia ispirato, per un verso, al principio di tutela della concorrenza ai fini dell'apertura dei mercati mediante la contendibilità degli affidamenti da parte degli operatori economici a ciò interessati e, per altro verso, al principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, nel senso di riconoscere ai soggetti pubblici la libertà di organizzare come meglio ritengono – nel rispetto delle modalità consentite – le prestazioni dei servizi di rispettivo interesse.

Siffatto principio di libera organizzazione dei soggetti pubblici è, infatti, sancito dall'art. 2 della direttiva 2014/23/UE (sull'aggiudicazione dei contratti di concessione), secondo cui *“La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”*.

Inoltre, l'operatività di tale principio emerge, in particolare, anche considerando la direttiva 2014/24/UE, ove è stabilito che *“nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”*.

In tale contesto normativo, i soggetti pubblici sono quindi legittimati a soddisfare le proprie esigenze di approvvigionamento anche mediante ricorso allo strumento dell'*in house providing* al ricorrere delle condizioni e dei presupposti indicati dall'art. 12 della citata direttiva 2014/24/UE, la presenza dei quali consente di non esperire una procedura a evidenza pubblica per la selezione del contraente.

Quanto al rapporto tra la normativa europea in tema di libertà di organizzazione spettante ai soggetti pubblici e la previsione recata dal richiamato art. 7 del d.lgs. n. 36/2023, che, come detto, tra l'altro richiede che l'affidamento *in house* sia preceduto dalla valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house* e che sia motivato con riferimento alle ragioni del mancato ricorso al mercato, la più recente giurisprudenza europea si è pronunciata nel senso che *“L'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che subordina la conclusione di un'operazione interna, denominata anche <<contratto in house>>, all'impossibilità di procedere all'aggiudicazione di un*

*appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all'operazione interna” (CGUE, Nona Sezione, Ordinanza 6 febbraio 2020, cause riunite da C-89/19 a C-91/19).*

Ancora più di recente, la Corte Costituzionale – concludendo nel senso della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui si prevede che le stazioni appaltanti diano conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento *in house*, delle ragioni del mancato ricorso al mercato – ha ritenuto estensibili alla disciplina odierna le osservazioni dalla medesima Corte già formulate con riferimento alle condizioni in passato poste dall'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, precisando che “<<*siffatte ulteriori condizioni [...] si risolvono in una restrizione delle ipotesi in cui è consentito il ricorso alla gestione in house del servizio e, quindi, della possibilità di derogare alla regola comunitaria concorrenziale dell'affidamento del servizio stesso mediante gara pubblica. Ciò comporta, evidentemente, un'applicazione più estesa di detta regola comunitaria, quale conseguenza di una precisa scelta del legislatore italiano. Tale scelta, proprio perché reca una disciplina pro concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario, non è da questo imposta – e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., come sostenuto dallo Stato –, ma neppure si pone in contrasto [...] con la citata normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire l'assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri. È infatti innegabile l'esistenza di un “margine di apprezzamento” del legislatore nazionale rispetto a principi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti dall'ordinamento con riguardo ad un valore ritenuto meritevole di specifica protezione, quale la tutela della concorrenza “nel” mercato e “per” il mercato>> (sentenza n. 325 del 2010; nello stesso senso, sentenza n. 46 del 2013)” (Corte Cost., 27 maggio 2020, n. 100).*

## 2. PRESENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ RICHIESTI DALLA NORMATIVA PER GLI AFFIDAMENTI IN HOUSE.

La presenza dei presupposti di legittimità richiesti dalla normativa per gli affidamenti in house. Individuata la normativa a supporto, l'esame ha riguardato la sussistenza in capo a Brescia Mobilità dei requisiti: 1. La totale partecipazione pubblica nella compagine societaria, che si ritiene assolta positivamente in virtù di quanto affermato dal Consiglio di Stato (V, n. 534 del 2004), e l'assenza della possibilità di cedere le quote da parte dei soci ai privati sul mercato; 11 2. La effettività di un controllo analogo sulla società visto che il Comune di Brescia detiene il 99,75% del capitale sociale e assegna ogni anno specifici obiettivi gestionali e controlla ex ante, in itinere ed ex post l'attività della società; 3. In base allo Statuto societario, come sul punto modificato con deliberazione consiliare 25 luglio 2017 n. 58, risulta che la società è soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Brescia e che è una società in house del Comune di Brescia (art. 1). 4. La Società Brescia Mobilità S.p.A., a far data dal 21 febbraio 2019, è iscritta nel registro, istituito presso ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

## ANALISI DEL CONTESTO ECONOMICO TECNICO E SOCIALE NEL QUALE OPERA LA SOCIETÀ OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE.

Le attività del Comune di Porto Azzurro sono caratterizzate da una forte stagionalità. Il territorio comunale, infatti, essendo situato sulle coste dell'Isola d'Elba e rappresentando una meta turistica molto ambita, è soggetto ed importanti e consistenti flussi turistici durante i mesi primaverili ed estivi. Si consideri infatti che in tale periodo (approssimativamente da aprile a settembre) la popolazione del Comune di Porto Azzurro, in conseguenza degli afflussi turistici, tende a raddoppiare e in alcuni casi a triplicare, passando dai circa 3.800 residenti invernali ad oltre ventimila dimoranti a vario titolo. Conseguentemente, le attività che il Comune deve compiere durante l'anno variano sensibilmente in conseguenza del periodo interessato. Simili fluttuazioni necessitano di una struttura snella e

specializzata per poter essere gestite correttamente, caratteristiche che tuttavia, come noto, non si rinvergono nell'organizzazione comunale, caratterizzata da una tendenziale rigidità della struttura amministrativa. A ciò si può aggiungere che il Comune, sottoposto da anni ad una rigorosa politica di spesa, non possiede il personale sufficiente a far fronte alle pluralità di attività e servizi da erogarsi nei diversi periodi dell'anno, soprattutto in quello estivo e di più alta stagionalità turistica.

Va anche considerato che il Comune, in conseguenza di una simile, strutturale, carenza di organico, non può disporre delle varie figure professionali necessarie per lo svolgimento di numerose attività a contenuto particolarmente tecnico quali sono quelle di cui trattasi. Il Comune non può assumere a tempo indeterminato un dipendente ad es. per compiti di natura stagionale, per poi lasciarlo quasi inoperoso nei restanti mesi dell'anno. D'altro canto le ridotte dimensioni del Comune, la diversità delle varie attività considerate, il grado di tecnicità delle stesse e la forte stagionalità con cui queste ultime devono essere prestate, hanno reso in passato e rendono economicamente non conveniente l'opzione dell'affidamento esterno, che inoltre dovrebbe essere frammentato in una serie di appalti e/o concessioni distinte, stante l'eterogeneità delle attività in oggetto: ciò implicherebbe peraltro un adeguamento assai oneroso della struttura comunale necessaria per l'affidamento di tali servizi e appalti e per il loro monitoraggio analitico.

L'affidamento dei Servizi alla Società "in house providing", inoltre, può essere utile a garantire all'Ente: lo sviluppo, la conservazione e il consolidamento del know how nella gestione dei servizi.

La società, in ottemperanza alle direttive del Comune di Porto Azzurro, provvederebbe alla gestione dei processi di promozione ed informazione del territorio comunale. Tra le attività a queste connesse rientrerebbero in particolare quella relativa all'erogazione di informazioni turistiche (arte, cultura, eventi e ricettività cittadina), ritenuta indispensabile in un territorio a forte vocazione turistica.

D'Alarcon Forever srl può vantare una expertise specifica nella gestione di front office, in quanto da sempre gestisce direttamente, la gestione del porto turistico, che ha sopperito nei periodi di assenza di un punto specifico, un corner informativo all'interno del quale ha interagito ed interagisce direttamente con la clientela del servizio, composta da diportisti provenienti dall'intero bacino del Mediterraneo. In tal senso pertanto D'Alarcon Forever srl appare il soggetto logisticamente ed organizzativamente attrezzato alla gestione operativa dello sportello di front office che, in modalità integrata, sia in grado di far fronte a tutte le esigenze richieste dalla cittadinanza e dai turisti per servizi ed informazioni in ambito di offerta turistica. E' interesse del Comune di Porto Azzurro organizzare l'attività di promozione del territorio nel modo più efficace ed efficiente possibile, col migliore risparmio di risorse possibile, attuando al contempo maggiore apertura al pubblico in termini sia di giornate sia di fascia oraria di apertura. Nello stesso tempo vi è interesse a garantire un servizio di qualità e di valore, atto a contribuire a una percezione positiva da parte del cittadino/turista, con la disponibilità a effettuare specifica formazione del personale di front office e assicurando una supervisione in ambito turistico, culturale e artistico, in accordo e in collaborazione con D'Alarcon Forever srl. Si valuta necessario ed opportuno garantire il servizio di Infopoint, originariamente svolto tramite un accordo tra Comune di Porto Azzurro e Pro Loco, attraverso un affidamento in house a D'Alarcon Forever srl per le seguenti motivazioni:

A) per l'indisponibilità di avere personale interno atto a garantire il corretto svolgimento del servizio;  
B) per la convenienza economica in termini di flessibilità degli orari di lavoro, sicuramente più agevole per una società di diritto privato, rispetto ad una pubblica amministrazione.

#### LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DEI COSTI DI TALE AFFIDAMENTO

Di fronte alla necessità di valutare la congruità dei costi del servizio in parola, ci si è posti la necessità di individuare indici e dimensioni quantitative e qualitative precise sulle quali confrontarsi, tenendo anche conto della specificità dell'attività richiesta:

- il numero dei posti di lavoro;



– il costo del personale interessato, tenendo conto che il servizio richiesto deve essere svolto per almeno otto ore al giorno per almeno sei mesi l'anno, oltre ad una apertura ridotta a 4 ore giornaliere nei restanti mesi;

Dovendo essere aperto l'Infopoint per 8 ore giornaliere con la presenza di una persona per almeno 8 ore, si perviene a un totale giornaliero di 8 ore lavorative e mensile di 240 ore lavorative.

Il CCNL del settore Enti Locali prevede che un dipendente a tempo pieno effettui 144 ore mensili, per cui occorrerebbe impiegare per il suddetto servizio 1 persona a tempo pieno e una persona part time. L'inquadramento per il personale che dovesse occuparsi della gestione degli Infopoint dovrebbe essere quello di un addetto amministrativo categoria C, che contrattualmente prevede un compenso lordo di € 23.175,62 (oneri previdenziali e assistenziali compresi, esclusi costi orari superiori per lavoro festivo).

La spesa per il personale, se il servizio fosse gestito dal Comune ammonterebbe quindi ad almeno € 30.823,57 ( $23.175,62 * 1,33 = 30.823,57$ ).

Il locale, ove sarà collocato l'Infopoint, è di proprietà del Comune, che lo mette a disposizione gratuitamente alla Società, con alcune precisazioni, come evidenziato nel contratto stesso. Per il locale dato in comodato, le utenze saranno sostenute dal Comune, senza alcuna rivalsa. Avendo gestito altri servizi simili, la Società D'Alarcon Forever è già organizzata in termini sia di risorse umane, già formate per svolgere tale tipo di servizio, sia di tecnologia informatica utilizzata. Inoltre, gestendo altri servizi di front office in ambito di gestione del porto turistico, la Società sarà in grado di gestire le eventuali emergenze che dovessero verificarsi in caso di assenza temporanea del personale per qualsiasi motivo, senza creare disservizi nello svolgimento del servizio assegnato.

Si ritiene quindi congruo un valore di € 37.401 annui, oltre IVA, per lo svolgimento del servizio di Infopoint comprensivo oltre che delle spese del personale anche dei costi da sostenere per l'attivazione del servizio stesso, predisposizione dei locali quali acquisto di arredamenti, attrezzature informatiche, stampa di materiale informativo e costi generali/amministrativi.

Essendo questa attività molto specifica, non si ritiene debbano essere svolte ulteriori analisi sul libero mercato per giustificare ulteriormente la congruità del valore economico e quindi, visto il quadro attuale della Soc. D'Alarcon Forever srl, sulla base delle analisi svolte e delle previsioni razionalmente ipotizzabili, che rende possibile il supporto della Società alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di Porto Azzurro, riguardo l'affidamento del servizio in essere, si ritiene giustificato il ricorso all'affidamento diretto.

Il Funzionario Amministrativo E.Q.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dr. Ciro Satto

